



REGIONE DEL VENETO

giunta regionale

DECRETO N. **11** DEL **21 FEB. 2019**

OGGETTO: Approvazione della procedura e della modulistica per la presentazione delle istanze atte alla classificazione delle attività di agriturismo e adozione dell'immagine coordinata regionale. Disciplina delle attività turistiche connesse al settore primario. Articolo 19, comma 1 e articolo 20 della Legge regionale 10 agosto 2012, n. 28 e ss.mm.ii.

NOTE PER LA TRASPARENZA:

Con il presente provvedimento si modificano e integrano le procedure e la modulistica, già adottate con Decreto n. 183 del 28/11/2018, di pari oggetto, relative alla presentazione delle istanze atte alla classificazione delle attività di agriturismo e adozione dell'immagine coordinata regionale. Legge regionale 10 agosto 2012, n. 28 e ss.mm.ii. giusta D.G.R. n. 1423 del 02/10/2018.

IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE PROMOZIONE ECONOMICA E INTERNAZIONALIZZAZIONE

PREMESSO CHE la Giunta regionale, con Deliberazione n. 1423 del 2 ottobre 2018, ha adottato le modalità di applicazione e la simbologia del sistema di classificazione delle attività di ospitalità in alloggi e in spazi aperti attuate dalle imprese agrituristiche operanti nella Regione del Veneto;

CONSIDERATO CHE la succitata D.G.R. n. 1423/2018 ha altresì adottato la procedura per la presentazione delle istanze atte alla classificazione delle attività di agriturismo e l'adozione dell'immagine coordinata regionale;

CONSIDERATO CHE con la medesima D.G.R. n. 1423/2018 ha altresì stabilito che le imprese agrituristiche operanti nella Regione del Veneto adottino, ai sensi dell'art. 20 della L.R. n. 28/2012 e ss.mm.ii., entro 180 giorni dall'approvazione della D.G.R. n. 1423/2018, il marchio turistico regionale di cui alla L.R. n. 11/2013, art. 5 e alle disposizioni da assunte con D.G.R. n. 2078/2017, associato ai criteri richiamati dal DMiPAAF n. 1720/2013 e con le modalità previste dal DMiPAAF n. 5964/2014;

CONSIDERATO CHE la richiamata D.G.R. n. 1423/2018, al punto 8. del dispositivo, incarica il Direttore della Direzione Promozione Economica e Internazionalizzazione a predisporre, con propri decreti, in attuazione delle disposizioni contenute nell'Allegato A, il modello di "Targa di riconoscimento" (per le imprese che svolgono servizio di ospitalità e per quelle che non lo esercitano), la modulistica necessaria ai fini istruttori (ivi compresa la possibilità di apportare marginali modificazioni ed integrazioni agli allegati che si rendessero necessarie al fine di semplificare e coordinare le disposizioni), e la modulistica conseguente a sopravvenute disposizioni che interessino l'attività agriturbistica;

CONSIDERATO CHE con proprio Decreto n. 183 del 28/11/2018 con oggetto "Approvazione della procedura e della modulistica per la presentazione delle istanze atte alla classificazione delle attività di agriturismo e adozione dell'immagine coordinata regionale. Disciplina delle attività turistiche connesse al settore primario. Articolo 19, comma 1 e articolo 20 della Legge regionale 10 agosto 2012, n. 28 e ss.mm.ii.", si prevedeva, al punto 6, che la classificazione delle imprese agrituristiche in attività dovesse avvenire con istanza di classificazione trasmessa tramite Posta Elettronica Certificata (PEC) alla Provincia/Città metropolitana competente sino al 31 dicembre 2018 e dal 1° gennaio 2019, tali istanze, dovevano essere inviate - con la modalità medesima - alla Regione del Veneto;

CONSIDERATO CHE la Giunta regionale con Deliberazione n. 1997 del 21 dicembre 2018, punto 3d), ha posticipato dal 31 dicembre 2018 al 31 marzo 2019 la data entro la quale le Province e la Città metropolitana di Venezia continuano ad esercitare - tra le altre - le funzioni in materia di agriturismo riallocandole in capo alla Regione dal 1° aprile 2019;

CONSIDERATO CHE si ritiene dover precisare che il dotarsi del previsto Marchio “*agriturismo italia*”, associato al marchio turistico regionale di cui alla L.R. n. 11/2013, art. 5 e alle disposizioni da assunte con D.G.R. n. 2078/2017, riveste obbligo non soggetto ad istanza ma alla sola comunicazione di utilizzo per le imprese agrituristiche che non svolgono attività di cui agli articoli 6 e 7 della Legge regionale n. 28 del 10/8/2012 e che in ragione di ciò si ritiene opportuno procedere alla modifica dell’Allegato D al proprio Decreto n. 183 del 28/11/2018;

VISTA la Legge regionale n. 28 del 10 agosto 2012 e ss.mm.ii. “Disciplina delle attività turistiche connesse al settore primario”;

VISTA la Legge Regionale n. 54 del 31 dicembre 2012 con oggetto «Legge Regionale per l’ordinamento e le attribuzioni delle strutture della Giunta Regionale in attuazione della Legge Regionale statutaria 17 aprile 2012, n. 1 “Statuto del Veneto”» ss.mm.ii.;

VISTO il D.Lgs. n. 33/2013 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 1330 del 10 settembre 2018 “Conferimento dell’incarico di Direttore della Direzione Promozione Economica e Internazionalizzazione”;

DECRETA

1. di considerare le premesse e l’**Allegato A** parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di annullare l’Allegato D «Modello di domanda di utilizzo Marchio “*agriturismo italia*” che identifica l’attività, con simbolo identificativo del turismo veneto» approvato con proprio Decreto n. 183 del 28/11/2018, di pari oggetto;
3. di approvare l’**Allegato A** «Modello di comunicazione di utilizzo Marchio “*agriturismo italia*” che identifica l’attività, con simbolo identificativo del turismo veneto», allegato al presente provvedimento, che ne costituisce parte integrante e sostanziale, per le imprese agrituristiche che non svolgono attività di cui agli articoli 6 e 7 della Legge regionale n. 28 del 10/8/2012;
4. di prevedere che la classificazione delle imprese agrituristiche in attività debba avvenire, secondo le procedure di cui all’Allegato A alla D.G.R. n. 1423 del 02/10/2018, con istanza di classificazione trasmessa tramite Posta Elettronica Certificata (PEC) alla Provincia/Città metropolitana competente sino al 31 marzo 2019 e dal 1° aprile 2019, tali istanze, dovranno essere inviate - con la modalità medesima - alla Regione del Veneto;
5. di stabilire che, con successivo decreto si provvederà all’aggiornamento della modulistica;
6. di dare atto che il presente provvedimento non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
7. di pubblicare il presente provvedimento nella Sezione Trasparenza – “Avvisi” nel sito della Regione del Veneto al seguente link: <https://bandi.regione.veneto.it/Public/Elenco?Tipo=2> (Ricerca tramite filtro – Materia “Agriturismo”);
8. di pubblicare il presente atto nel Bollettino ufficiale della Regione.

f.to dott. Claudio De Donatis

RF/rt/ts



Allegato A al Decreto n. 1

del

21 FEB 2019

pag. 1/2

ALLA PROVINCIA/CITTÀ METROPOLITANA

Di

(TRAMITE Posta Elettronica Certificata)

Oggetto: Comunicazione di utilizzo del Marchio *agriturismo Italia* che identifica l'attività, con simbolo identificativo del turismo veneto. Legge regionale 10 agosto 2012, n. 28 e ss.mm.ii "Disciplina delle attività turistiche connesse al settore primario".

Il /La sottoscritto/a

Cognome Nome

Cod. Fisc. |

Luogo di nascita: (Prov.) **data di nascita**/...../.....

Residenza: Comune C.A.P. (Prov.)

Via, Piazza n.

Recapito telefonico (obbligatorio) FAX/e-mail

Pec (obbligatorio)

In qualità di: Titolare ☐ Legale rappresentante ☐

dell'Agriturismo

[illegible]

ubicata nel Comune di (Prov.)

con la presente

COMUNICA

L'USO DEL MARCHIO *agriturismo italia*

A tal fine, valendosi di quanto previsto agli art. 46 e 47 del DPR n. 445/2000 e consapevole delle conseguenze civili e penali previste per le dichiarazioni false dall'art.76 del D.P.R. 445/2000 e dalle disposizioni del Codice Penale e dalle leggi speciali in materia



DICHIARA

- 1) di aver preso visione del decreto 3 giugno 2014 del MIPAAF relativo al Regolamento d'uso del Marchio *agriturismo Italia* e di possedere tutti i requisiti ivi previsti per il suo uso;
- 2) di conoscere il contenuto dell'informativa generale sulla privacy (Reg. 2016/679/UE - GDPR)
- 3) di essere a conoscenza che l'Amministrazione competente ha 60 giorni di tempo dalla presentazione per comunicare rilevi su eventuali errori ed anomalie riscontrate. Trascorso questo termine, senza rilevi da parte delle Amministrazione competente, la comunicazione s'intende approvata per silenzio assenso e la ditta potrà utilizzare il Marchio *agriturismo Italia*.

Inoltre, si impegna

- 1) al rispetto delle norme d'uso del Marchio *agriturismo italia* di cui al decreto 3 giugno 2014 del MIPAAF;
- 2) ad utilizzare il simbolo grafico del Marchio turistico regionale con la procedura telematica reperibile all'indirizzo www.veneto.eu/web/area-operatori/marchio-turistico

Trattamento dati personali e tutela della privacy

L'informativa generale in materia di protezione dei dati personali ai sensi dell'art. 13, Regolamento 2016/679/UE – GDPR, è pubblicata nei siti web delle amministrazioni destinatarie.

La presente comunicazione può essere inviata all'Amministrazione in indirizzo, in uno dei seguenti modi:

- per via telematica con firma digitale;
- per via telematica sottoscrivendo il presente modello su formato non editabile, allegando fotocopia del documento di identità del sottoscrittore.

Luogo e Data

firma del richiedente